



Ordinanza sulla limitazione del servizio universale nel traffico postale e dei pagamenti in una situazione di grave penuria di elettricità

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoversi 1 e 2 lettere a e b della legge federale del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese (LAP) e visto l'articolo 12 della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste² (LPO),

ordina:

Sezione 1:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le prestazioni del servizio universale nel settore postale e del traffico dei pagamenti che la Posta Svizzera (Posta) deve fornire in una situazione di grave penuria di elettricità.

Art. 2 Ordine di priorità

¹ In una situazione di grave penuria di elettricità, la Posta deve dare priorità alle offerte del servizio universale di cui agli articoli 29 e 43 dell'ordinanza del 29 agosto 2012³ sulle poste (OPO) rispetto a quelle esterne al servizio universale, per quanto tecnicamente possibile.

² Se le misure adottate ai sensi del capoverso 1 non sono sufficienti, al momento dell'accettazione e del trattamento può dare la priorità agli invii dei clienti commerciali rispetto a quelli dei clienti privati.

³ Gli invii d'importanza vitale sono esclusi dall'ordine di priorità.

¹ RS 531

² RS 783.0

³ RS 783.01

Art. 3 Fornitura del servizio universale in caso di contingentamento, contingentamento immediato o interruzione dell'energia elettrica

Se necessario è possibile derogare dalle seguenti disposizioni sui mandati di servizio universale nazionali e internazionali della Posta nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti, per il periodo di validità dell'ordinanza del ...⁴ sul contingentamento immediato del consumo di energia elettrica, dell'ordinanza del ...⁵ sul contingentamento del consumo di energia elettrica e dell'ordinanza del ...⁶ sul disinserimento della rete elettrica per garantire l'approvvigionamento di elettricità:

- a. articolo 29 capoversi 1, 2, 3 e 4 OPO,
- b. articolo 31a capoverso 1 e 3 OPO,
- c. articolo 32 capoverso 1 OPO,
- d. articolo 33 capoversi 3, 4 e 5^{bis} OPO,
- e. articolo 43 capoversi 1 e 2 OPO,
- f. articolo 44 capoversi 1 e 1^{bis} OPO.

Art. 4 Verifica e responsabilità

¹ La Posta informa settimanalmente il Consiglio federale e le autorità di vigilanza in merito alle attuali restrizioni.

² Informa in maniera adeguata la popolazione e l'economia sulle attuali restrizioni.

³ Durante l'esame delle disposizioni sul servizio universale, la Commissione federale delle poste considera le conseguenze delle misure previste dalla presente ordinanza, in particolare dei fattori che non possono essere controllati dalla Posta e che possono comportare ulteriori restrizioni del servizio universale.

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia all'Ufficio federale delle comunicazioni per quanto riguarda le disposizioni sul servizio universale nel traffico dei pagamenti.

Art. 5 Disposizioni non applicabili di altri atti normativi

L'articolo 32 della legge del 17 dicembre 2010⁷ sulle poste non è temporaneamente applicabile nella misura in cui è in conflitto con la presente ordinanza.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il/1'....

² Ha effetto sino al

⁴ RS XXX

⁵ RS XXX

⁶ RS XXX

⁷ RS 783.0

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, XXX

Il Cancelliere della Confederazione, XXX

Consultazione